

TRIBUNALE DI NAPOLI

II sezione civile

N.R.G.26301 \2013

Il giudice, a scioglimento della riserva formulata all'udienza del 21 aprile 2017, premesso:

- che con ricorso *ex art.* 303 ss. c.p.c. del 21 giugno 2016 la società attrice ha chiesto la riassunzione del processo ed ha notificato lo stesso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza prevista per il 24 gennaio 2017, alla Nuova Cassa di Risparmio di Ferrara S.p.A. con sede in Roma, via Nazionale, 91;
- che quest'ultima è stata costituita con D.L. 23 novembre 2015, n. 183 ed ha per oggetto lo svolgimento dell'attività di ente-ponte ai sensi dell'articolo 42 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, con riguardo alla CARIFE S.p.A. in risoluzione, *“con l'obiettivo di mantenere la continuità delle funzioni essenziali precedentemente svolte dalla medesima e, quando le condizioni di mercato sono adeguate, cedere a terzi le partecipazioni al capitale o i diritti, le attività o le passività acquistate, in conformità con le disposizioni del medesimo decreto legislativo”*;
- che ai sensi dell'articolo 43 del D.lgs. 16 novembre 2015, n. 180 alle società così costituite *“possono essere trasferiti azioni, partecipazioni, diritti, nonché attività e passività delle banche in risoluzione”* così che *“l'ente-ponte succede all'ente sottoposto a risoluzione nei diritti, nelle attività o nelle passività ceduti, salvo che la Banca d'Italia disponga diversamente ove necessario per conseguire gli obiettivi della risoluzione”*;
- che con provvedimento del 22 novembre 2015 n. 1241120 la Banca d'Italia ha disposto la cessione di tutti i diritti, le attività e le passività dell'azienda bancaria CARIFE S.p.A. (escluse soltanto le passività, diverse dagli strumenti di capitale, come definiti dall'art. 1, lettera ppp), del D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 180, in essere alla data di efficacia della cessione, non computabili nei fondi propri, il cui diritto al rimborso del capitale è contrattualmente subordinato al soddisfacimento dei diritti di tutti i creditori non subordinati dell'ente in risoluzione) a favore della Nuova Cassa di Risparmio S.p.A., determinando la successione *“senza soluzione di continuità”* di quest'ultima all'ente in risoluzione nei diritti, nelle attività e nelle passività ceduti ai sensi del succitato art. 43, comma 4, del D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 180;
- che Nuova Cassa di Risparmio S.p.A. si costituiva in data 12 gennaio 2017, facendo proprie le domande, le argomentazioni e le eccezioni proposte dalla CARIFE S.p.A. e chiedendo al Giudice dichiararsi formalmente l'estromissione di quest'ultima dal giudizio, a fronte dell'avvenuto fenomeno successorio;
- che con note autorizzate depositate all'udienza del 21 aprile 2017 parte attrice chiedeva l'accoglimento della domanda nei confronti della Nuova Cassa di



- Risparmio S.p.A. evidenziando il verificarsi di un fenomeno di successione a titolo universale (che pertanto non richiederebbe la notifica del ricorso per riassunzione, unitamente al pedissequo decreto di fissazione dell'udienza, anche alla CARIFE S.p.A., in persona del commissario liquidatore, in qualità di parte originaria);
- che non pare possa essere accolta la tesi, sostenuta da entrambe le parti, secondo cui si sarebbe di fronte ad una fattispecie di successione a titolo universale *ex art.* 110 c.p.c., essendo il procedimento di liquidazione coatta amministrativa ancora in corso e non essendo sopraggiunta l'estinzione della società CARIFE S.p.A., che si avrà solo in seguito alla cancellazione della stessa dal registro delle imprese;
 - che, al contrario, sembra piuttosto sia possibile rilevare in detta ipotesi un fenomeno di successione a titolo particolare ai sensi dell'art. 111 c.p.c.: il provvedimento della Banca d'Italia, difatti, ha prodotto un fenomeno di cessione d'azienda che, pur con conseguente trasferimento della gran parte dell'assetto patrimoniale dell'ente in liquidazione al cosiddetto ente-ponte (ovvero Nuova Cassa di Risparmio S.p.A.), non ha potuto determinare, di per sé solo, l'estinzione della persona giuridica CARIFE S.p.A. che pertanto resta parte originaria del procedimento in corso;
 - che, a sostegno di ciò, può richiamarsi già la disciplina generale del procedimento liquidativo delle s.p.a. (artt. 2484 ss. c.c.) in virtù della quale, durante la fase di liquidazione, la società non viene meno come soggetto giuridico ma semplicemente ne cambiano i rappresentanti, sostituendosi agli amministratori i liquidatori;
 - che, in particolare, detta soluzione è stata adottata sia dalla dottrina che dalla giurisprudenza con riguardo tanto all'ipotesi di conferimento d'azienda ai sensi del d.l. 20 novembre 1990 n. 356 che determinerebbe, sul piano processuale, una successione particolare *ex art.* 111 c.p.c., restando in vita l'ente conferente (Cass. 28 luglio 1994, n. 7079), quanto proprio al caso della liquidazione coatta amministrativa di un istituto di credito, in cui la cessione ad altra banca di diritti, aziende, attività e passività, rapporti giuridici ai sensi dell'art. 90, co. 2 t.u.b., pur comportando un trasferimento della titolarità di un insieme di posizioni attive o passive, o anche dell'intera azienda, non fa venir meno la banca cedente, ancora sottoposta al procedimento di liquidazione (Cass. 22 novembre 2003 n. 875), per cui anche qui troverà applicazione l'art. 111 c.p.c. e non l'art. 110 c.p.c.;
 - che medesima risoluzione si presenta anche quando sia il legislatore a disporre il subentro di un ente ad un altro (Cass. S.U. 6 marzo 1997 n. 1989; Cass. 8 giugno 2007 n. 13386; Cass. 17 dicembre 1998 n. 12648);
 - che pertanto la parte originaria CARIFE S.p.A. non può essere estromessa senza che il processo sia stato riassunto anche nei suoi confronti, dal momento che in



applicazione dell'art. 111, co. 3 c.p.c. “*in ogni caso il successore a titolo particolare può intervenire o essere chiamato nel processo e, se le altre parti vi consentono, l'alienante o il successore universale può esserne estromesso*” e ciò presuppone la corretta instaurazione del contraddittorio tra tutte le parti del processo;

- che appare dunque necessaria la notifica, ad opera di parte attrice, del ricorso di riassunzione del processo *ex art.* 303 c.p.c., unitamente ad un nuovo decreto di fissazione dell'udienza, nei confronti della parte originaria CARIFE S.p.A. in persona del commissario liquidatore Prof. Avv. Antonio Blandini, nato a Napoli il 17 novembre 1969, così come nominato con provvedimento della Banca d'Italia dell'11 dicembre 2015, allo scopo di consentire l'integrazione del contraddittorio;

PQM

Fissa nuova udienza per il prosieguo del giudizio per il 13.10.2017, con onere di notifica a cura di parte attrice entro il 13.7.2017;

Invita le parti a chiarire le ragioni dell'inserimento in atti, che non appare essere un vero e proprio deposito, del provvedimento della Banca d'Italia in cui si fa cenno alla cessione di taluni crediti in sofferenza alla REV Gestione Crediti s.p.a.

Manda alla cancelleria per le comunicazioni.

Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Alessandra Riccio, m.o.t. in tirocinio ordinario.

Si comunichi

Napoli, 28/04/2017

Il giudice

Dott.ssa Grazia Bisogni

